

Diritto al nome e libera circolazione delle persone

Sandra Winkler*

SOMMARIO: 1. Il nome, lo *status* personale e la circolazione delle persone. – 2. Le fonti sovranazionali in materia di diritto al nome. – 3. Le fonti nazionali: spunti comparatistici sulle diverse soluzioni europee. – 4. La giurisprudenza delle Corti europee.

1. Il nome, lo *status* personale e la circolazione delle persone.

Chi circola da uno stato all'altro dell'Unione ha la necessità di vedere riconosciuto e tutelato il proprio *status* personale e familiare anche al di fuori del paese d'origine. Il diritto al nome è uno degli elementi di cui si compone lo *status* personale ed è forte espressione dell'identità di qualsiasi soggetto. Esso si trova ad un crocevia tra il diritto privato ed il diritto pubblico, ma anche tra diritto interno e diritto dell'Unione europea¹; per questo motivo è importante rapportare il diritto al nome alla circolazione delle persone. A sua volta, la circolazione delle persone sovente è collegata a vicende familiari: molto spesso chi circola, non circola da solo ma con la sua famiglia o per riunirsi alla sua famiglia o, ancora, per creare una nuova famiglia².

Le famiglie che presentano elementi di transnazionalità sono sempre più numerose. Sia che l'intero nucleo familiare di una medesima nazionalità si sposti da un paese all'altro, sia che esso sia composto di familiari di nazionalità diverse, è in ogni caso necessario tutelare lo *status* personale (come anche quello familiare) del singolo³. Dalla tutela dello *status* della persona deriva la possibilità di godere in uno Stato membro diverso da quello di origine di tutta una serie di libertà individuali e di diritti sociali che altrimenti non potrebbero sorgere. Di qui la considerazione che l'argomento trattato non si esaurisce in una semplice analisi fine a sé della normativa e della prassi giurisprudenziale, ma offre l'occasione per

* Professore associato di Diritto della famiglia presso l'Università di Rijeka (Croazia), Facoltà di Giurisprudenza.

¹ A.M. GROSS, *Rights and Normalization: a critical study of European human rights on the choice and change of names*, in *Harvard Human Rights Journal*, 1996, vol. 9, pp. 269-284.

² Per un approfondimento sul processo di europeizzazione del diritto di famiglia si rimanda a S. WINKLER, *Il diritto di famiglia*, in *Temi e Istituti di Diritto Privato dell'Unione Europea*, a cura di G.A. Benacchio, F. Casucci, Torino 2017, p. 293 ss. Si veda anche A. PERA, *Il diritto di famiglia in Europa. Plurimi e simili o plurimi e diversi*, Torino 2012; E. BERGAMINI, *La famiglia nel diritto dell'Unione europea*, Milano 2012.

³ Per una ricostruzione tassonomica delle formazioni familiari nell'UE si invita a consultare <https://www.euro-family.eu/atlas>.

riflettere circa il reale e concreto significato del diritto alla libera circolazione ed al soggiorno delle persone nello spazio comune europeo.

Non è un caso che il processo di europeizzazione del diritto di famiglia abbia preso le mosse, soprattutto nella giurisprudenza europea, proprio da questo aspetto della libera circolazione delle persone⁴. Se è vero che la disciplina giuridica del diritto al nome è di competenza esclusiva delle singole legislazioni nazionali, altrettanto vero è che sempre di più occorre prestare attenzione affinché le discipline nazionali, spesso diverse tra loro, non pregiudichino le libertà fondamentali dei cittadini europei garantite dal diritto dell'Unione europea.

L'esigenza di tutela dello *status* personale è particolarmente evidente quando si prendono in considerazione soggetti che, nella propria vita personale e/o familiare, si devono misurare con uno o più elementi di transnazionalità che li riguardano⁵.

Nel dare soluzione concreta ai tanti problemi che si intrecciano tra la libera circolazione delle persone e il diritto al nome e all'identità personale, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha svolto un ruolo fondamentale e, forse, più rilevante di quello svolto dalla legislazione europea di diritto derivato. Soprattutto nell'ambito dei procedimenti di rinvio pregiudiziale molti traguardi sono stati raggiunti proprio attraverso l'affermazione (e la conseguente tutela) sul piano europeo di posizioni soggettive individuali utilizzando le numerose disposizioni del TFUE in materia di discriminazione e di cittadinanza dell'Unione prima ancora che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea divenisse una vera e propria fonte di diritto.

Prima di procedere oltre nell'analisi, occorre tuttavia dare rapidamente conto del contenuto del diritto al nome⁶. Già si diceva che il nome esprime l'identità del suo titolare, espandendola nell'ambito sociale⁷. La varietà di funzioni del nome porta ad individuare due sue dimensioni: una personale ed una sociale. Nella sua dimensione personale, il diritto al nome rappresenta il diritto di ogni consociato di autodeterminarsi. Ciascuno può scegliere il nome che meglio esprime la sua identità; pertanto tale funzione risulta collegata alla sfera dei diritti della personalità del soggetto. Ancora, va ricordato che il nome funge da collegamento del singolo con determinate comunità familiari nel rispetto dell'unità familiare, rendendole riconoscibili nella società. Numerosi fattori contribuiscono a preservare tale equilibrio: per comprenderlo meglio si consideri che l'identità personale è una combinazione complessa di fattori differenti, i quali contribuiscono a creare l'unicità di ogni individuo. Come si afferma in dottrina,

⁴ Sul punto si veda D. HENRICH, *La famiglia ed il diritto di famiglia in trasformazione*, in *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, a cura di V. Scalisi, Milano 2007, p. 447 ss.

⁵ Sull'incidenza del diritto dell'Unione europea nella materia degli *status* personali e familiari, v. *amplius* C. CAMARDI, [La ridefinizione dello status della persona](#), in *Le «libertà fondamentali» dell'Unione europea e il diritto privato*, a cura di F. Mezzanotte, Roma 2016, pp. 97-120.

⁶ Per un'ampia analisi si veda G. VIGGIANI, *Nomen Omen, Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*, Milano 2016.

⁷ S. WINKLER, *Il diritto di famiglia*, cit., p. 313.

essa è composta di una dimensione fisica e di una dimensione “ideale” della persona⁸. La caratteristica fondamentale dell'identità della persona è, generalmente, l'esclusività; eppure vi è una parte di questa identità che non è esclusiva dato che alcuni fattori esterni possono avere un impatto considerevole sull'equazione tra identità individuale e identità della persona. Ad esempio, il nome, che rappresenta l'aspetto più rilevante dell'identità del singolo, viene condiviso con altri soggetti appartenenti alla stessa comunità familiare⁹. Pertanto, appare piuttosto evidente come il nome si collochi nel mezzo tra l'espressione dell'identità individuale e la prova dell'appartenenza ad una famiglia. In tale contesto, la disciplina giuridica del nome deve dare conto della necessità di bilanciarne le funzioni, garantendone l'esercizio da parte del suo titolare nel rispetto degli altri suoi diritti, quali il diritto all'autodeterminazione, il diritto al rispetto della vita familiare, il diritto all'eguaglianza tra uomini e donne, il diritto all'esercizio della responsabilità parentale (in particolare il diritto di scelta del nome personale da attribuire al proprio figlio) ed il diritto alla conoscenza delle proprie origini¹⁰.

Normalmente, la persona sviluppa la propria personalità vivendo insieme ad altre persone, che compongono il suo nucleo familiare. Ciò significa che l'espressione dell'identità di un soggetto (il nome personale, appunto) è strettamente collegata anche allo *status* familiare. Ogniqualevolta il diritto al nome è collegato a vicende familiari vi sono più soggetti coinvolti, i cui diritti individuali vanno a loro volta protetti nel rispetto di un equo bilanciamento tra gli interessi di tutti i familiari.

Inoltre, ogniqualevolta il diritto al nome è collegato a vicende familiari, esso può anche variare in ragione del cambiamento dello *status* familiare. La scelta ed il cambiamento del nome possono dipendere, ad esempio, da istituti giuridici quali la filiazione, l'adozione, il matrimonio od il divorzio. Come si diceva in precedenza, è importante proteggere il diritto al nome e garantirne la stabilità al fine di realizzare l'espressione dell'identità individuale nel contesto sociale.

Nella dimensione sociale, invece, la rilevanza del diritto al nome emerge nel rapporto tra l'identità del singolo e la società. Quest'ultima si realizza nella funzione pubblica d'identificazione dei cittadini e di registrazione degli atti che li riguardano.

La tutela giuridica che va garantita al nome deve tenere conto di queste diverse funzioni, le quali alle volte sembrano collidere tra loro. La dimensione personale (interna) del nome, in quanto consente ad ogni consociato di scegliere il nome che meglio esprime la sua identità a prescindere dall'opportunità di ricollegarsi ad un ambito familiare o a una realtà sociale, pare talvolta non trovarsi in armonia con la dimensione sociale (esterna), il cui compito è rendere più agile l'identificazione del soggetto. Spesso,

⁸ Si veda sul tema M. TRIMARCHI, [Diritto all'identità e cognome della famiglia](#), in *Jus Civile*, 2013, n. 1, pp. 34-45.

⁹ S. WINKLER, *The Right to a Name between the Personal Identity and the Belonging to a Family*, in *SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Conference proceedings, Political Sciences, Law*, I, 2014, pp. 885-892, spec. p. 887.

¹⁰ M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità*, cit. p. 36.

dunque, si pongono in antitesi identità ed identificazione del singolo, tralasciando di considerare che si tratta di due aspetti complementari, anziché antitetici, del diritto al nome¹¹. È dunque di fondamentale importanza mantenere un equilibrio tra l'identità e l'identificazione.

Tuttavia, ciò non significa che il nome sia immutabile: i cambiamenti spesso dipendono da mutamenti nella vita familiare del soggetto. Altre volte, invece, in ragione della circolazione del soggetto il nome può subire cambiamenti che possono comportare variazioni che compromettono la funzione sociale del nome, scollegandone il titolare da un determinato contesto di appartenenza ad una comunità oppure di identità etnica; altre volte ancora il diritto al nome trova delle limitazioni negli interessi collettivi, quali il diritto a proteggere una lingua od un alfabeto¹².

L'esigenza di offrire una tutela che tenga conto di queste diverse funzioni del nome è particolarmente avvertita dai giudici di Lussemburgo, perché in presenza di elementi di transnazionalità aumenta il rischio che tali funzioni collidano.

Molte sentenze della Corte di giustizia in materia di diritto al nome riguardano, infatti, problemi relativi alla tutela di tale diritto nell'ambito di famiglie *cross-borders*. Come si vedrà nel dettaglio più avanti, tali questioni portano i giudici della Corte di giustizia ad interrogarsi sul rapporto tra l'esigenza della certezza del nome, attribuito secondo le singole norme nazionali di ciascun paese, ed i numerosi diritti che trovano espressione in ragione della scelta o della variazione del nome, che sovente derivano dal mutamento dello *status* familiare. Tutto ciò va poi temperato con l'esigenza della tutela delle libertà fondamentali che nel diritto primario dell'UE sono garantite a tutti i cittadini europei. In questo lavoro sarà di centrale interesse analizzare la giurisprudenza della Corte di giustizia; nondimeno, occorre ricordare che, sul piano europeo, l'affermazione del diritto al nome quale libertà fondamentale dell'individuo è passata anche dalla Corte di Strasburgo, la quale però non sempre ha avuto a che fare con soggetti che circolassero al di fuori del loro paese di origine. Si vedrà nel prosieguo come e per quale ragione l'operato delle due Corti si differenzi.

2. Le fonti sovranazionali in materia di diritto al nome.

Vi sono numerose fonti sovranazionali in materia di diritto al nome. Tratteggiando in primo luogo il quadro di riferimento internazionale, occorre menzionare l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che stabilisce che ogni bambino debba essere iscritto nei registri dello stato civile subito dopo la nascita e che debba portare un nome. Ancora, l'art. 16, lettera g) della Convenzione ONU del 18

¹¹ Sul punto si rimanda a S. WINKLER, *The Right to a Name*, cit. V. *amplius* S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Bari 2012, p. 300.

¹² [Corte giust., 12 maggio 2011, causa C-391/09, Rumevič-Vardyn and Vardyn](#), EU:C:2011:291; [Corte Edu, 7 dicembre 2004](#), ricorso n. 71074/01, *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*; [Corte Edu, 25 novembre 1994](#), ricorso n. 18131/91, *Stjerna c. Finlandia*. V. *infra* nel dettaglio.

dicembre 1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna riconosce espressamente «gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione». Una formulazione molto simile, se non identica, a quella dell'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, si ritrova anche nell'art. 7 della Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo¹³. Al successivo art. 8 della stessa Convenzione viene poi disposto il dovere degli stati di «rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (...)».

La più importante fonte, perlomeno nel continente europeo, è sicuramente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il diritto al nome trova indiretta tutela all'art. 8 della CEDU (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*). Come evidenziato dalla dottrina e dagli stessi giudici di Strasburgo «l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma, in quanto mezzo determinante di identificazione personale e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa»¹⁴.

Da questa prima rapida lettura combinata delle fonti internazionali richiamate emerge chiaramente che nell'ordinamento internazionale il diritto al nome è riconosciuto alla stregua di un diritto fondamentale della persona.

Al fine di riflettere sulla tutela del diritto al nome nella libera circolazione delle persone nello spazio europeo è di centrale importanza richiamare anche le norme del diritto dell'Unione europea. Negli ultimi anni si assiste ad una crescente e continua attenzione delle istituzioni europee nei confronti dello *status* personale dei cittadini europei, che non può prescindere da una tutela transnazionale del nome personale¹⁵. Come si ricordava in precedenza, significativo è l'apporto della Corte di giustizia, che nell'interpretare le norme dei Trattati detta degli orientamenti costanti sullo *status nominis*.

Le disposizioni di diritto primario che vengono in rilievo rispetto al nome sono contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel TFUE. L'art. 7 della Carta al pari dell'art. 8 della CEDU, riconosce quale diritto fondamentale la protezione della vita personale e familiare di ciascun individuo, annoverando, benché non espressamente, tra le manifestazioni di tale diritto anche il diritto al nome. Vanno altresì ricordati gli artt. 18-21 del TFUE che non riguardano il diritto al nome, ma sono ad esso strettamente collegati qualora i soggetti circolino da uno stato all'altro, visto che trattano della non discriminazione, della libertà di circolazione e della cittadinanza dell'Unione. Le norme del diritto

¹³ S. WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome paterno nella recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, pp. 520-528.

¹⁴ [Corte Edu, 7 gennaio 2014](#), ricorso n. 77/07, *Cusan e Fazzo c. Italia*.

¹⁵ Per un'accurata analisi del diritto al nome si rimanda a L. TOMASI, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, a cura di C. Honorati, Milano 2010, p. 111 ss.

primario appena richiamate sono, appunto, al centro delle argomentazioni della Corte di giustizia volte a rinvenire quell'equilibrio, spesso precario, tra le diverse funzioni del nome, di cui si diceva già in precedenza¹⁶.

3. Le fonti nazionali: spunti comparatistici sulle diverse soluzioni europee.

La disciplina giuridica relativa al diritto al nome rientra nella competenza legislativa esclusiva di ciascuno Stato membro dell'Unione. Fino ad ora, parlando del nome non s'è fatta una precisa distinzione tra prenome e cognome che unitamente vanno a comporre il nome di una persona. Benché le questioni che possono sorgere ed eventualmente comportare una violazione del diritto al nome possano riguardare tanto il prenome, quanto il cognome, più frequenti sono i casi in cui l'esigenza di protezione di tale diritto è correlata al cognome della persona. Di ciò si darà conto anche nel prosieguo.

Ogni ordinamento dispone di proprie regole interne che disciplinano gli aspetti sia privatistici sia pubblicistici del diritto al nome. Non essendo possibile illustrare le singole soluzioni normative adottate nei vari paesi, si evidenzieranno alcune diversità di disciplina per sottolineare come tali differenze rischino di frenare la piena realizzazione del diritto alla libera circolazione e soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di origine riconosciuto ai cittadini europei. Si darà pertanto conto di alcuni esempi di diversità di disciplina che, se trasposti sul piano transnazionale, rischiano di compromettere la certezza dello *status* personale degli individui¹⁷.

Tra i molti ordinamenti giuridici che si sarebbero potuti affiancare a quello italiano in questo accenno a soluzioni nazionali in materia di diritto al nome, s'è scelto di individuare un paese per ciascuno dei principali modelli di disciplina esistenti in Europa. Due sono i modelli più frequenti e cioè quello che individua un cognome comune della famiglia (e qui s'è preso ad esempio il diritto tedesco) e quello che prevede l'attribuzione di cognomi plurimi (ad esempio il diritto spagnolo). A questi modelli se ne aggiungono altri. Il primo è quello che lascia ampi margini di libertà nella scelta del cognome: qui s'è scelto di fare menzione del diritto francese e di quello croato, volendo appositamente accostare ordinamenti diversi, la cui tradizione giuridica, soprattutto quanto alla storia recente, è piuttosto distante.

¹⁶ Quanto invece al diritto derivato, al momento, benché in dottrina si sia concretamente manifestata la preoccupazione per la carenza di soluzioni giuridiche adeguate ed unitarie, non vi sono regolamenti e/o direttive che disciplino la materia. Vi fu in realtà un tentativo di proporre un regolamento che regolasse uniformemente la materia, il quale tuttavia non ha – perlomeno ad oggi – avuto seguito. Si rimanda agli autori della proposta, A. DUTTA, R. FRANK, R. FREITAG, T. HELMS, K. KRÖMER, W. PINTENS, *Ein Name in ganz Europa – Entwurf einer Europäischen Verordnung über das Internationale Namensrecht*, in *StAZ Das Standesamt*, 2014, n. 2, pp. 33-44. Si veda anche in inglese: WORKING GROUP OF THE FEDERAL ASSOCIATION OF GERMAN CIVIL STATUS REGISTRARS, *One name throughout Europe – draft for a European Regulation on the Law applicable to Names*, in *Yearbook of Private International Law*, 2013/2014, pp. 31-37.

¹⁷ Per un'accurata ed onnicomprensiva ricostruzione della disciplina del diritto in chiave comparatistica si v. G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici*, in www.comparazionediritto.civile.it, 2010, n. 1, p. 1 ss.

Il secondo, all'opposto, è un modello che risulta essere piuttosto rigido. Posto che quest'ultimo è il modello presente nell'ordinamento italiano, proprio da qui si inizierà.

Nel rispetto della gerarchia delle fonti, l'analisi parte dalle previsioni costituzionali. È pacifico – ed anche in linea con le fonti internazionali e sovranazionali – che nei singoli ordinamenti nazionali vi sia almeno una disposizione che annoveri, direttamente od indirettamente il diritto al nome tra i diritti fondamentali della persona.

Così è nella Costituzione italiana: benché il diritto al nome non trovi espressa menzione, è evidente che esso rientri tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Carta¹⁸. Lo stesso lo si può concludere anche andando a leggere la Costituzione spagnola, la quale nell'offrire un copioso decalogo di diritti inviolabili, pur non menzionando esplicitamente il diritto al nome, all'art. 18 fa espresso riferimento alla tutela della personalità del soggetto¹⁹. Ancora, si pensi alla *Grundgesetz* (Legge fondamentale) tedesca dove all'art. 2, comma 1, viene sancito il diritto allo sviluppo della personalità di ogni persona²⁰. Così è anche nella Costituzione croata, la quale all'art. 35 stabilisce che ciascuno ha diritto alla protezione della propria vita privata e familiare, comprensiva appunto della tutela della personalità e per quanto ivi interessa, del diritto al nome²¹. Con riferimento all'ordinamento francese il richiamo è alla Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino, la quale costituisce il preambolo della Costituzione francese del 1971 oltre che il fondamento giuridico delle costituzioni delle democrazie occidentali²².

Al di là delle norme di principio sancite a livello costituzionale, gli ostacoli al riconoscimento dello *status* personale derivano dalla divergenza tra normative civilistiche degli Stati membri, sia per quanto riguarda la disciplina sostanziale del nome, sia per quanto riguarda i profili di diritto internazionale privato.

Ad esempio, con riferimento ai coniugi, differenti legislazioni dettano regole decisamente diverse. Soluzioni quali quella italiana, da molti ritenuta insoddisfacente, sono rare. Il diritto italiano detta soltanto una soluzione per i coniugi, *rectius* per la moglie, e cioè quella dell'aggiunta per la moglie del cognome del marito ai sensi dell'art. 143-*bis* c.c.²³. In generale al diritto al nome è dedicato l'art. 6 c.c., il quale nei tre commi che lo compongono regola: il diritto di ciascun soggetto ad avere un nome, la composizione del nome (prenome e cognome) e le limitazioni circa i cambiamenti, le rettifiche e/o le aggiunte al nome. Gli

¹⁸ Si rimanda all'analisi di S. TROIANO, [Cognome del minore e identità personale](#), in *Jus Civile*, 2020, pp. 559-594. Citando l'Autore: «si rinviene il riconoscimento a chiare lettere della funzione essenziale che il diritto al nome (...) svolge quale espressione dell'identità personale del minore, in quanto tale direttamente riconducibile alla copertura di protezione assoluta della personalità umana offerta dalla clausola generale costituzionale dell'art. 2 Cost.».

¹⁹ G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome*, cit., p. 18.

²⁰ Ancora G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome*, cit., p. 13.

²¹ S. WINKLER, *Pravo na osobno ime u praksi europskih sudova*, in *Europsko obiteljsko pravo*, a cura di A. Korac Graovac, I. Majstorović, Zagreb 2013, pp. 125 ss.

²² La Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino (*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*), approvata dall'Assemblea Nazionale il 26 agosto del 1789, costituisce il preambolo della Costituzione liberale francese del 1791. Si invita a leggere S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 299.

²³ Si veda sul tema M. TRIMARCHI, *Diritto all'identità*, cit., pp. 34-45.

articoli 7, 8 e 9 c.c. regolano poi nel dettaglio le modalità di tutela del diritto al nome²⁴. Vanno anche richiamate le disposizioni del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello stato civile) che disciplinano profili attinenti alla materia con riguardo all'attribuzione ed alla modificazione del nome (artt. 34, 35 e 36 e artt. 89 ss.)²⁵.

È evidente che si tratti di una disposizione alquanto criticabile dal momento che l'impossibilità di scegliere un cognome diverso è, di fatto, espressione di una discriminazione, non riconoscendo gli stessi diritti a marito e moglie. Il tema principale d'indagine di questo scritto non permette di soffermarsi sugli aspetti relativi alla disciplina nazionale. Va tuttavia accennato che la disciplina legislativa pare inadeguata anche con riguardo all'attribuzione del nome ai figli²⁶. Soprattutto in seguito alla sentenza di condanna emanata dalla Corte di Strasburgo nel caso *Cusan e Fazzo* si sono moltiplicate le proposte di riforma delle regole sottese alla disciplina del nome nell'ordinamento giuridico italiano²⁷, senza peraltro avere portato ancora a risultati concreti²⁸. Non sorprende perciò la recentissima ordinanza della Consulta che ancora una volta ha rimarcato il problema²⁹.

Altri sistemi giuridici, quale ad esempio quello tedesco, stabiliscono il dovere di scegliere il (cog)nome della famiglia, il c.d. "*Familiennamē*". Precisamente, i coniugi hanno la libertà di scegliere tanto il cognome di un coniuge, quanto quello dell'altro³⁰. Diversamente, ordinamenti come quello spagnolo danno la possibilità di combinare i due cognomi. Altri ordinamenti ancora, come quello francese e quello croato, offrono ai coniugi la piena libertà di scelta del cognome; in pratica, i due coniugi possono anche avere cognomi differenti. Grande libertà viene riconosciuta anche con riferimento ai figli; infatti, l'attuale legislazione francese statuisce il diritto a scegliere per i figli entrambi i cognomi oppure uno soltanto dei

²⁴ S. WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome*, cit., p. 522.

²⁵ M. FACCIOLI, *Commentario breve al diritto della famiglia*, a cura di A. Zaccaria, IV ed., Milano 2020, *sub* art. 34 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, p. 2288 ss.

²⁶ In particolare sull'attribuzione del nome si veda M. FACCIOLI, *L'attribuzione del prenome alla nascita*, in *Famiglia*, 2021, n. 2, p. 149 ss.

²⁷ A tale proposito si rimanda all'attenta analisi condotta da S. TROIANO, *Cognome del minore e identità personale*, cit., pp. 580 e ss. Inoltre, vedi *supra* n. 14.

²⁸ Tuttavia pare che queste tanto attese modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli potrebbero essere di prossima trattazione del legislatore. Si veda il [disegno di legge S. 170 - XVIII Leg., Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli](#).

²⁹ Corte cost., ord., 11 febbraio 2021, n. 18, in GU 17 febbraio 2021, n. 7.

Si riporta un passaggio importante dell'ordinanza in oggetto che richiama la sentenza della Corte Edu nel caso *Cusan e Fazzo c. Italia*: «che (...) la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo* contro Italia, ha ritenuto che la rigidità del sistema italiano - che fa prevalere il cognome paterno e nega rilievo ad una diversa volontà concordemente espressa dai genitori - costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, determinando altresì una discriminazione ingiustificata tra i genitori, in contrasto con gli articoli 8 e 14 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». La Consulta negli ultimi anni s'è espressa diverse volte sulla questione del diritto al nome. Così si veda la sentenza del 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in GU 28 dicembre 2016, n. 52, o prima ancora la sentenza del 16 febbraio 2006, n. 61, pubblicata in GU 22 febbraio 2006, n. 8. Si v. R. CALVIGIONI, *La disciplina del nome e del cognome*, 2^a ed., Santarcangelo di Romagna 2018, p. 22 ss.

³⁰ G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome*, cit., p. 14.

cognomi³¹. Lo stesso approccio liberale caratterizza le scelte operate dal legislatore croato. Invero, ci si potrebbe chiedere se non sia un approccio fin troppo liberale. Precisamente, in Croazia esiste una legge specifica che regola la materia del diritto al nome e offre ampi margini all'esercizio dell'autonomia³².

La conclusione cui si perviene facilmente già da queste brevi riflessioni, che hanno ricompreso solo alcuni ordinamenti giuridici, è che il panorama europeo è molto variegato, il che certamente non è d'ausilio per la circolazione del nome da un paese all'altro.

A questo già variopinto panorama va aggiunto il fatto che anche la disciplina internazionalprivatistica del nome differisce nei vari ordinamenti, utilizzando alcuni il criterio della cittadinanza del soggetto, ed altri criteri di tipo territoriale, quali la residenza o il domicilio, e intervenendo, in alcuni ordinamenti, l'autonomia della volontà³³.

4. La giurisprudenza delle Corti europee.

Occorre a questo punto fare una disamina sul ruolo che la giurisprudenza delle Corti europee svolge nell'ambito della tutela del diritto al nome. Precisamente occorre valutare l'impatto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo al fine di individuare possibili tendenze future nel processo di europeizzazione della disciplina in esame³⁴.

Le diversità interpretative delle due Corti europee derivano dal diverso ruolo delle due Corti. La Corte europea dei diritti dell'uomo è chiamata a salvaguardare la tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte degli Stati parti della stessa e ciò a prescindere dal

³¹ Ancora S. TROIANO, *Cognome del minore*, cit., p. 584 ss.

³² S. WINKLER, *Pravo na osobno ime*, cit., p. 126-127. Ad avviso di chi scrive, specialmente nel contesto dei rapporti tra genitori e figli, occorre interrogarsi sulla bontà di una soluzione che per assurdo potrebbe portare alla conclusione che ciascun figlio potrebbe portare un cognome diverso. Non si corre allora il rischio di compromettere l'unità familiare, ma ancor di più il suo collegamento con la funzione identificativa del nome? *De facto*, un'eccessiva liberalizzazione potrebbe risultare negativa anche per il nome quale espressione dell'identità di un soggetto, il quale ad esempio potrebbe non sentirsi unito ai propri fratelli dallo stesso nome. Vero è che va eliminata qualsiasi soluzione discriminatoria, ma va anche detto che occorre garantire un grado di certezza alla discendenza della prole.

³³ Come giustamente osserva W. PINTENS insieme al suo gruppo di lavoro «the state of affairs is not compatible with the idea of a European citizenship and can impede the effective exercise of the fundamental freedoms within the Union». Così *Ein Name in ganz Europa*, cit. Ancora, tra i vari contributi pubblicati in materia si rinvia a *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, a cura di C. Honorati, Milano 2010. Ancora con riferimento al diritto italiano in particolare si veda S. TONOLO, *Il riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri concernenti il diritto al nome nell'ordinamento italiano: problemi e prospettive*, in *Diritto al nome*, cit., pp. 151 ss. A proposito del diritto al nome nell'ordinamento giuridico austriaco e l'influenza su di esso della giurisprudenza europea, si segnala una recente pronuncia della Suprema corte austriaca del 20 aprile 2021. Il testo della sentenza ed un primo commento a firma di P. EICHMÜLLER sono consultabili su <https://capil.org/2021/06/14/whats-in-a-name-dispute-further-developments-in-eu-name-law>.

³⁴ Per un'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE si v. E. PATAUT, *A Family Status for European Citizen?*, in *Constructing the Person in EU Law. Rights, Roles, Identities*, edited by L. Azoulay, S. Barbou des Places, E. Pataut, Oxford-Portland, Oregon 2016, p. 315 ss. Si veda anche C. HONORATI, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali*, in *Diritto al nome*, cit., p. 3 ss.

fatto che la fattispecie oggetto di esame presenti o no elementi di transnazionalità. Diversamente, la Corte di giustizia da un lato è competente a pronunciarsi unicamente con riferimento a fattispecie che non abbiano carattere puramente interno, dall'altro dovrà bilanciare la tutela del diritto all'identità personale e libertà di circolazione previste dai Trattati.

Partendo dalla Corte di giustizia, il filo conduttore che accomuna diverse sentenze in tale materia è rappresentato dalla tendenza a garantire la stabilità transnazionale del nome, in funzione della tutela delle libertà sancite dagli artt. 18 e seguenti del TFUE (divieto di discriminazione, diritti legati alla cittadinanza, libera circolazione). Nel prosieguo se ne darà brevemente conto, trattando però anche altre decisioni che se ne discostano.

Risale al 1993 la decisione della Corte di giustizia nel caso *Konstantinidis*³⁵. A seguito di traslitterazione, il signor Konstantinidis, residente in Germania ma greco per nascita, nella trasformazione dai caratteri greci a quelli latini, vide il suo nome cambiato³⁶. Ciò comportò il rischio di compromettere la sua libertà di stabilimento, in quanto il signor Konstantinidis, fisioterapista di professione, rischiava di non essere più riconosciuto dai suoi clienti. A differenza delle sentenze che seguirono, nel caso *Konstantinidis* si evocava ancora la libertà di stabilimento. Risale allo stesso periodo anche la pronuncia nel caso *Dafeki*, ritenuta di fondamentale importanza sulla via dell'affermazione transnazionale dello *status* della persona³⁷.

Il progressivo allontanamento della libera circolazione delle persone da una dimensione puramente economica emerge, in riferimento alla tutela del nome delle persone fisiche, dalle pronunce nei casi *Garcia-Avello* e *Grunkin-Paul*³⁸.

Nel primo caso (*Garcia-Avello*) la questione riguardava il cognome da attribuire ai figli minori di una coppia di coniugi aventi cittadinanze diverse (belga e spagnola). Secondo la legge belga ai figli della

³⁵ Cfr. [Corte giust., 30 marzo 1993, causa C-168/91, Christos Konstantinidis](#), EU:C:1993:115.

³⁶ Si v. A. LANG, *Problemi di traslitterazione del nome di fronte alle Corti europee: i casi Konstantinidis e Mentzen*, in *Diritto al nome*, cit., pp. 139 ss.

³⁷ [Corte giust., 2 dicembre 1997, causa C-336/94, Dafeki](#), EU:C:1997:579. Al fine di rammentare brevemente il contenuto di tale sentenza se ne cita testualmente la massima: «[b]enché le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato membro non siano tenute, in forza del diritto comunitario, a considerare equivalenti i certificati di stato civile rilasciati dalle autorità competenti del proprio Stato e quelli rilasciati dalle competenti autorità di un altro Stato membro, va cionondimeno rilevato che l'esercizio dei diritti derivanti dalla libera circolazione dei lavoratori non è possibile senza la presentazione di documenti relativi allo stato delle persone, i quali di norma sono rilasciati dallo Stato di origine del lavoratore. Ne consegue che, nei procedimenti intesi a determinare i diritti alle prestazioni previdenziali di un lavoratore migrante cittadino comunitario, gli enti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e i giudici nazionali di uno Stato membro sono obbligati ad attenersi ai certificati e agli atti analoghi relativi allo stato civile emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri, a meno che la loro esattezza non sia gravemente infirmata da indizi concreti in relazione al singolo caso considerato».

³⁸ [Corte giust., 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello](#), EU:C:2003:539; [Corte giust. 10 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin-Paul](#), EU:C:2008:559. In dottrina si v. C. BARNARD, *The Substantive Law of the EU*, 6th ed., Oxford 2019, pp. 368-370. G. ROSSOLILLO, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, in *Diritto al nome*, cit., p. 91 ss.; M. LEHMANN, *What's in a name? Grunkin-Paul and Beyond*, in *Yearbook of Private International Law*, 2008, pp. 135-164.

coppia, di doppia cittadinanza belga e spagnola e residenti in Belgio, non poteva venire attribuito il cognome nella sua “versione spagnola”, vale a dire composto dal cognome del padre e della madre, in quanto il doppio cognome era vietato dall’ordinamento giuridico belga³⁹. Le singole legislazioni nazionali, nel caso specifico quella belga e quella spagnola, dettavano soluzioni normative interne inconciliabili l’una con l’altra sicché i due minori erano identificati con nomi diversi nei due diversi ordinamenti.

La Corte di giustizia dell’UE s’è proclamata competente a decidere della questione, ritenendo che la questione del diritto al nome sottoposta al suo vaglio fosse strettamente connessa alla tutela della cittadinanza europea ed alla libertà di circolazione⁴⁰. I giudici di Lussemburgo hanno ritenuto pertanto che l’impossibilità di attribuire ai figli il cognome nella “versione spagnola”, quella cioè in linea con la volontà dei genitori, rappresentasse una discriminazione dei minori nell’espressione della loro identità spagnola. Richiamando gli artt. 18, 20 e 21 TFUE, la Corte ha pertanto ritenuto la legislazione nazionale in contrasto con il diritto primario dell’UE.

Benché il concetto di cittadinanza europea non possa in alcun modo influire su di un ingiustificato allargamento dell’applicazione dei Trattati, è evidente come la Corte di giustizia ritenga necessario che le singole legislazioni nazionali debbano essere in linea con le libertà di circolazione e soggiorno sancite dal diritto primario dell’UE anche quando intervengano in materie che sono di loro esclusiva competenza come nel caso del diritto al nome. Concretamente, i figli del signor Avello, ai sensi dell’art. 18 del TFUE, hanno diritto a non essere discriminati in ragione della legge che disciplina il loro nome personale. Ancora, il fatto di possedere due cittadinanze, una delle quali (quella belga) impedisce ai minori l’attribuzione del cognome secondo la scelta dei genitori, non può portare ad esiti discriminatori.

Anche nel caso *Grunkin-Paul*, di poco successivo, la questione riguardava l’attribuzione del cognome al figlio minore di una *ex* coppia di coniugi. In questo caso però si trattava di soggetti dalla sola cittadinanza tedesca che risiedevano in Danimarca, dove il figlio della coppia era nato e dove gli era stato attribuito il cognome secondo la legislazione danese, la quale prevede l’attribuzione del doppio cognome (materno e paterno). Le autorità tedesche, in quanto il diritto internazionale privato tedesco sottopone il nome alla legge dello Stato di cittadinanza, negavano il riconoscimento della “versione danese” del cognome, pur vivendo il minore in Danimarca. La Corte di giustizia, richiamando agli artt. 18 e 21 TFUE, s’è espressa nel senso che la legislazione tedesca osta all’applicazione del diritto primario dell’UE⁴¹. Si

³⁹ Sul punto L. AZOULAI, *The European Individual as Part of Collective Entities (Market, Family, Society)*, in *Constructing the Person in EU Law*, cit., p. 213. G. AUTORINO STANZIONE, *Attribuzione e trasmissione del cognome*, cit., pp. 21-22.

⁴⁰ Sul punto si v. T. BALLARINO, B. UBERTAZZI, *On Avello and other judgements: a new point of departures in the conflict of laws?* in *Yearbook of Private International Law*, 2004, p. 106.

⁴¹ Il dispositivo della sentenza recita testualmente: «[l]’art. 18 CE, in circostanze come quelle della causa principale, osta a che le autorità di uno Stato membro, in applicazione del diritto nazionale, rifiutino di riconoscere il cognome di un figlio così come esso è stato determinato e registrato in un altro Stato membro in cui tale figlio – che, al pari dei genitori, possiede solo la cittadinanza del primo Stato membro – è nato e risiede sin dalla nascita».

tratta di una sentenza che ha suscitato interesse perché afferma la supremazia dell'unicità e della stabilità dello *status* del soggetto a prescindere dalla normativa nazionale sui criteri di collegamento per l'individuazione del diritto applicabile⁴². In altre parole, nel caso in esame, cambiare il cognome al minore tedesco abitualmente residente in Danimarca, avrebbe comportato il rischio di confondere l'identità del bambino, il quale non sarebbe stato riconoscibile ovunque con lo stesso cognome.

Dalle pronunce ora citate si ricava l'importanza che la continuità transnazionale del nome ha ai fini di una libera circolazione delle persone nell'Unione europea⁴³. Si può affermare che tale giurisprudenza sia da ritenersi ormai costante e se ne rinviene conferma anche nella recente sentenza nel caso *Freitag*⁴⁴. Va comunque precisato che i giudici di Lussemburgo, nel verificare la sussistenza di restrizioni alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini europei, in alcune occasioni sono pervenuti alla conclusione che tale restrizione fosse giustificata. A tale riguardo vanno ricordate le pronunce in materia di tutela di nomi contenenti "elementi nobiliari"⁴⁵.

Simili restrizioni possono risultare giustificate anche in circostanze diverse quale ad esempio quelle del caso *Runevič-Vardyn and Wardyn* dove viene in rilievo la tutela della lingua nazionale.⁴⁶ Si tratta di un caso piuttosto complesso nel quale si intersecano questioni relative alla trascrizione dei segni diacritici ed alla protezione della lingua nazionale. Precisamente tali problemi sono sorti quando i due coniugi hanno chiesto di potere usare la "versione polacca" anziché quella lituana dei loro cognomi facendo all'uopo uso di segni diacritici e lettere non esistenti nella lingua lituana. La Corte di giustizia non

Ancora, si legga il punto 22: «[o]rbene, il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall'art. 18 CE».

⁴² Si v. F. DEANA, *Protecting EU Citizen Minors' Right to identity in the Transnational Family Context*, in *Fundamental Rights and Best Interests of the Child in Transnational Families*, edited by E. Bergamini, C. Ragni, Cambridge-Antwerp-Chicago 2019, p. 29 ss.

⁴³ Sul punto, si rinvia nuovamente a A. DUTTA, R. FRANK, R. FREITAG, T. HELMS, K. KRÖMER, W. PINTENS, *Ein Name*, cit., p. 33 ss.

⁴⁴ [Corte giust., 8 giugno 2017, causa C-541/15, Freitag](#), EU:C:2017:432. Secondo il punto 41 «[i]n linea di principio, poco importa sapere, dal punto di vista del diritto dell'Unione, quale sia la disposizione nazionale o la procedura interna in forza della quale il ricorrente può far valere i suoi diritti riguardanti il proprio nome» Proseguendo nel punto 42 «[i]nfatti, in mancanza di una normativa dell'Unione in materia di modifica del cognome, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro disciplinare le modalità previste dal diritto nazionale e destinate a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché, da un lato dette modalità non siano meno favorevoli di quelle relative ai diritti che trovino origine nell'ordinamento giuridico interno (principio di equivalenza) e, dall'altro, esse non rendano impossibile o eccessivamente difficile, in pratica, l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione (principio di effettività)».

⁴⁵ Cfr. [Corte giust., 22 dicembre 2010, causa C-208/09, Sayn-Wittgenstein v. Landeshauptmann von Wien](#), EU:C:2010:806. Cfr. [Corte giust., 2 giugno 2016, causa C-438/14, Bogendorff von Wolffersdorff](#), EU:C:2016:401. Si v. F. DEANA, *Protecting EU Citizen*, cit., p. 36.

⁴⁶ Corte giust., 12 maggio 2011, *Runevič-Vardyn and Wardyn*, cit. Si v. E. PATAUT, *A Family Status for European Citizen?*, cit., p. 317.

ha riconosciuto nel diniego delle autorità lituane, giustificato nella tutela della lingua nazionale, un comportamento contrario alla libertà di circolazione garantita ai cittadini europei⁴⁷.

Quanto alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è di tutta evidenza che il diritto al nome, come testé si osservava, rappresenti un'espressione della vita privata e familiare elevata a diritto fondamentale della persona. In tale senso il richiamo va alla recente sentenza nel caso *Cusan Fazço c. Italia*, ma anche a precedenti quali la sentenza nel caso *Burghartz c. Svizzera* e *Ünal Tekeli c. Turchia*⁴⁸.

In tempi meno recenti le due corti si sono espresse in maniera opposta su alcune situazioni che nei fatti presentavano molte similitudini⁴⁹. Si pensi ad esempio alla sentenza nel caso *Heidecker-Tiemann c. Germania* dove la Corte di Strasburgo venne chiamata ad esprimersi circa l'avvenuta violazione dell'art. 8 CEDU in un caso praticamente identico a quello che contemporaneamente veniva sottoposto al vaglio della Corte di giustizia nel caso *Grunkin-Paul*⁵⁰. In entrambi i casi si trattava della possibilità di attribuire ad un cittadino (minore) tedesco, nato e residente in altro Stato europeo più di un cognome. In entrambi i casi le autorità tedesche rigettarono tale possibilità richiamando all'uopo la legislazione nazionale ai sensi della quale al cittadino tedesco non è riconosciuta la facoltà di iscriversi più di un cognome. Se da un lato, come già osservato, la CGUE ritenne una tale norma nazionale rappresentasse un'ingiustificata limitazione della libertà di circolazione e soggiorno riconosciuta ai cittadini europei, per converso, la Corte Edu nel caso *Heidecker-Tiemann* ritenne la disposizione normativa tedesca giustificata in ragione dell'autonomia di cui i singoli stati godono nel regolare detta materia, pervenendo alla conclusione che in tale situazione non fosse riconoscibile la lesione di un diritto fondamentale della persona.

Si può citare anche la sentenza nel caso *Mentzen alias Mencena c. Lettonia* i cui fatti ricordano le circostanze del caso *Runevič Vardyn and Wardyn*. Tale pronuncia è rilevante in quanto affermava la centralità della funzione identificativa del nome e difende la necessità di interventi modificativi nella trascrizione del nome da una lingua all'altra. Rappresenta un caso interessante in quanto si trattò di una trascrizione imposta del cognome originario *Mentzen* (cognome tedesco del marito) in *Mencena* al fine di salvaguardare la lingua lettone. La Corte Edu ha ritenuto giustificata l'esigenza di modifica del cognome.

⁴⁷ Si riporta testualmente parte del dispositivo della sentenza della Corte giust., 12 maggio 2011, *Runevič Vardyn and Wardyn*, cit.: «non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro rifiutino, in applicazione di una normativa nazionale secondo cui il cognome e i nomi di una persona possono essere registrati negli atti di stato civile di tale Stato esclusivamente in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale, di modificare nei certificati di nascita e di matrimonio di uno dei suoi cittadini il cognome e il nome di detta persona secondo le regole di grafia di un altro Stato membro».

⁴⁸ [Corte Edu, 22 febbraio 1994](#), ricorso n. 16213/90, *Burghartz c. Svizzera*. [Corte Edu, 16 novembre 2004](#), ricorso n. 29865/96, *Ünal Tekeli c. Turchia*.

⁴⁹ A riprova del fatto che il rapporto tra la giurisprudenza delle due Corti europee nell'ambito dei diritti fondamentali suscita interesse anche al di fuori dei confini europei, di proposito si rimanda a L. RINCÓN- EIZAGA, *Human Rights in the European Union. Conflict between the Luxembourg and Strasbourg Courts regarding interpretation of Article 8 of the European convention on Human Rights*, in *Int. Law: Rev. Colomb. Derecho Int. Bogotá (Colombia)*, 2008, n. 11, p. 119 ss.

⁵⁰ Cfr. G. VIGGIANI, *Nomen Omen*, cit., p. 28 ss.

Pur risultando palese la violazione dell'art. 8 della CEDU, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto giustificata l'interferenza delle autorità lettoni.

Da ultimo, si può citare la sentenza nel caso *Daroczy c. Ungheria* in quanto testimonia un'evoluzione nel percorso interpretativo della Corte Edu. La pronuncia mostra particolare sensibilità nei confronti dell'esigenza della stabilità del nome. Lo *status nominis* quale uno degli elementi fondanti dello *status* personale di qualsiasi soggetto assume un ruolo centrale nell'espressione dell'identità del singolo⁵¹. Nel caso in questione la ricorrente si opponeva alla decisione delle autorità ungheresi di correggere dopo cinquant'anni il cognome del marito che già ai tempi in cui i due si sposarono non era in linea con la normativa nazionale. Tale pronuncia è molto interessante in quanto nella sua argomentazione emerge chiaramente l'importanza del nome e della sua stabilità.

Sono evidenti alcune differenze nelle argomentazioni offerte dalla due Corti, il che è naturale posto che operano diversamente. Già si osservava che la Corte di giustizia nei suoi rinvii pregiudiziali procede ad una valutazione preventiva ed astratta indipendentemente dalla valutazione di una concreta violazione di un qualsiasi diritto.

Diversamente, la Corte di Strasburgo concretamente valuta se vi sia stata nel caso specifico una violazione concreta dei diritti umani garantiti nella Convenzione sulla quale la Corte è chiamata a vigilare.

Nondimeno, leggendo la giurisprudenza di tempi più recenti (di entrambe le corti) si constata una loro mutua convergenza spronata dal bisogno di proteggere appunto l'unicità dello *status* personale e per l'effetto anche del diritto al nome⁵². In altri termini, è evidente l'incedere di un processo di europeizzazione anche in questo ambito del diritto⁵³. Prova evidente ne sia la recente sentenza *Cusan Façço c. Italia* della Corte di Strasburgo⁵⁴ che, come noto, trattava della volontà di due genitori di attribuire alla propria figlia il cognome materno anziché quello paterno.

Si può concludere da un lato che i giudici di Lussemburgo da tempo richiamino la prassi giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, mostrando una crescente attenzione per i diritti fondamentali; mentre dall'altro che negli ultimi tempi sta accadendo anche il contrario e cioè che la Corte EDU stia aprendo a nuove tendenze armonizzatrici dei singoli diritti europei⁵⁵.

⁵¹ S. WINKLER, *Pravo na osobno ime*, cit., p. 128 ss.

⁵² Sul punto ancora A. DUTTA, R. FRANK, R. FREITAG, T. HELMS, K. KRÖMER, W. PINTENS, *Ein Name*, cit., pp. 33-44.

⁵³ In dottrina numerosi autori hanno disaminato la giurisprudenza europea in tale ambito. Tra i vari si v. M., LEHMANN, *What's in a name?*, cit., pp. 135-164; M.D. ORTIZ VIDAL, *Nuevos interrogantes y nuevas respuestas sobre la STJCE de 14 de octubre 2008, Grunkin-Paul*, in *Cuad. Der. Transnacional*, 2009, vol. 1, n. 2, pp. 357-366.

⁵⁴ Si legga in proposito l'opinione dissenziente del giudice Popović. Testualmente: «il nucleo della causa, come presentata dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, si rivela dunque astratto e dà l'impressione che il ricorso rappresenti soltanto una sorta di *actio popularis*, di cui i ricorrenti non possono investire la nostra Corte».

⁵⁵ Al riguardo si rinvia a S. WINKLER, *Sull'attribuzione del cognome*, cit., pp. 520-528.

L'uropeizzazione del diritto di famiglia passa anche attraverso la tutela della persona e del suo diritto al nome. La crescente attenzione dedicata a questi temi garantisce una maggiore tutela della stabilità del nome, garantendo un effettivo rispetto della vita privata e familiare del singolo anche (o soprattutto) in presenza di elementi di transnazionalità⁵⁶.

⁵⁶ Si v. E. PATAUT, *A Family Status for European Citizen?*, cit., p. 317.